



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| dott. ssa Simonetta Rosa  | Presidente                    |
| dott. Gianluca Braghò     | Consigliere                   |
| dott. Luigi Burti         | Consigliere                   |
| dott.ssa Laura De Rentiis | Primo Referendario            |
| dott. Andrea Luberti      | Primo Referendario (relatore) |
| dott. Paolo Bertozzi      | Primo Referendario            |
| dott. Cristian Pettinari  | Referendario                  |
| dott. Giovanni Guida      | Referendario                  |

nell'adunanza in camera di consiglio del 17 gennaio 2017

Vista la nota del 9 giugno 2016, con cui il sindaco del comune di Ozzero (MI) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del comune di Ozzero;

Vista la deliberazione di questa Sezione, n. 234/2016/QMIG, depositata in data 7 settembre 2016, con la quale la Sezione ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, di una questione di massima in relazione alla richiesta di parere posta dal Comune di Ozzero;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 35/SEZAUT/QMIG/2016, depositata in data 12 dicembre 2016, in ordine a tale questione di massima;

Udito il relatore, dott. Andrea Luberti;

**PREMESSO CHE**

Il quesito posto dal comune istante verte sulla corretta interpretazione del disposto dell'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui (nel testo vigente) *“i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”*.

Con la richiesta di parere citata in epigrafe il comune istante, nel prendere atto della pregressa deliberazione della Sezione del 17 ottobre 2014, n. 265, ha richiesto alla Sezione *“se sussistano ragioni per dipanare quello che a questo Ente sembra costituire un contrasto interpretativo oppure per riconsiderare le soluzioni interpretative già fornite a questo Ente sulla materia in oggetto”* in relazione alle difficoltà operative rappresentate nella stessa nota.

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA**

Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione soggettiva dell'istante, essendo lo stesso il legale rappresentante dell'ente, e all'ammissibilità oggettiva, in considerazione del dato che il quesito afferisce a una normativa di disciplina della finanza pubblica e dei relativi limiti di spesa, peraltro oggetto di plurime pronunzie da parte della giurisprudenza contabile.

### **MERITO**

Con l'ordinanza menzionata in premessa, la Sezione ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alla Sezione delle autonomie, ai fini di una delibera di risoluzione di un contrasto di massima, o di orientamento generale, relativa alla corretta interpretazione del disposto della previsione citata, con specifico riferimento alla esatta nozione della *“invarianza della relativa spesa”*.

La norma dispone infatti che *“i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”*.

Con la parimenti citata deliberazione delle Sezione delle autonomie, la Sezione centrale ritualmente investita della questione ha espresso sul punto i seguenti principi di diritto:

1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione *“legislazione vigente”* contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa

*storica;*

*3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;*

*4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.*

Alla luce di tale deliberazione, l'Ente si atterrà, quanto alla determinazione del concetto di "invarianza della spesa", ai principi sopra riportati. L'Ente, in particolare, dovrà assicurare l'invarianza secondo il criterio della "spesa storica" in relazione alle sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo *status* di amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi). L'Ente potrà, invece, determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalla norme vigenti.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è l'avviso della Sezione.

L'Estensore  
(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente  
(dott. ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria  
Il 19/01/2017  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)